

che dopo ciò entro otto mesi il compromesso sarebbe stato confermato.¹ I cesaropapisti, tuttavia, non si dettero per vinti neanche adesso. Contro quel che si era convenuto, essi fecero immediatamente stampare il compromesso approvato dapprima dal Facchinetti solo sotto la propria responsabilità, e lo munirono di un'annotazione del Consiglio reale, con il che tutta l'opera veniva presentata come atto unilaterale dello Stato.² Ma Roma scorse immediatamente la manovra,³ e la attraversò con accortezza. Un Breve del 6 aprile 1641 annullò l'atto, per non avere il nunzio avuta la plenipotenza relativa e per essere stato concluso all'insaputa del papa.⁴ Ma d'altra parte in Roma si riconobbe completamente il valore materiale del compromesso, perchè questo, nonostante le limitazioni imposte al nunzio, salvava l'esistenza indipendente della nunziatura e scongiurava la statizzazione di questo istituto. Perciò il 27 aprile 1641 l'accomodamento venne inviato a Madrid, con poche modificazioni e insieme con i necessari regolamenti, quale istituto papale.⁵ Il 12 agosto 1641 il Facchinetti pubblicava nel tribunale della Nunziatura il Breve e i regolamenti, dopodichè il tribunale ripigliò la sua attività.⁶

¹ Vedi * Nicoletti, loc. cit., p. 536.

² Dalla * corrispondenza del Facchinetti (*Nunziat. di Spagna* 83-84, Archivio segreto pontificio, e *Barb.* 8451, Biblioteca Vaticana), a cui si è riferito per primo il MERCATI (loc. cit.), risulta, che il nunzio andò più oltre di quanto consentiva la sua istruzione, e che i nemici della nunziatura, « * per imprimere in tutti li vassalli di questi regni, che se dal Consiglio si erano levati gl'impedimenti havean anco riportato la sodisfatione delle riforme, che istampate per ordine loro si leggevano, et perciò a' piedi della mia riforma posero un atto del Consiglio, nel quale nominando le mie leggi con titolo falso di Concordia (cosa mai non pensata nonchè consentita da me, nè pretesa dai deputati che per ordine di S. Maestà venivano a riferirmi ciò che si era avanti il signor conte Duca di volta in volta risoluto in quelle giunte), davano ad intendere di haver tolti gli ostacoli in gratia quasi della Concordia » (lettera del Facchinetti del 10 novembre 1640, loc. cit.).

³ Nell'ordine del Segretario di Stato in data 8 dicembre 1640 si dice: « Chi l'ha fatto stampare, non solo ha mancato alla parola data a V. S., ma ha voluto far vedere, che il tutto dependeva da esso . . . Si è ancor avvertito, che in alcuni luoghi della stampa si usa la parola Concordia in modo che il Consiglio pretende che V. S. habbia concordato, et patteggiato con la giunta quanto va nella stampa, quasi che non appartenesse alla giurisdittione apostolica il fare la riforma, ma alla regia egualmente » (MERCATI, loc. cit.).

⁴ Vedi *Bull.* XV 108 s.

⁵ Vedi MERCATI, loc. cit. 283 n.; il quale per primo richiamò l'attenzione sul nuovo « Regolamento » del Tribunale, conservato nel *Barb.* 8475, p. 33 s. come « Reformation del Tribunal de la Nunciatura de España ». Un brano del Breve del 27 aprile 1641 era stato già publictato dal PIGNATELLI (*Consull.* II, cons. 1, n. 15). Breve e Regolamento costituiscono le « Constitutioni Urbane » ricordate dal * Nicoletti, loc. cit.

⁶ Vedi la * relazione del Facchinetti del 21 agosto 1641 sulla pubblicazione del Breve e delle « ordinationi nella stanza dove in questo tribunale se da